

**Opere Pie Ospedale Israelitico e**  
**Ricovero Israeliti Poveri Invalidi**

**Statuto Organico**

APPROVATO CON R. DECRETO

5 SETTEMBRE 1935 N. 1739



## Art. 1

L'opera Pia « Ospedale Israelitico » (Beth Aholim) con sede in Roma, trae la sua origine dall'Associazione di Via Fiumara (Zedakà Vaheseth) creata per il ricovero di ammalati poveri israeliti e dalla riunione delle compagnie dei « Sacconi » e « Lev Almanoth Arnin » Privati, Soci ed Enti presero a cuore l'Istituzione che, nel decorso del tempo, ebbe ad accentrare tutta l'attività benefica già esercitata tra gli israeliti di Roma nel campo sanitario assistenziale, essendo pure intervenuto il concorso delle Confraternite, come la « Menuhat Emeth Veemunà », la « Menahem Avelim », la « Mahsè Ieladim », la « Rehizzà » e la « Malbish Arumin » le quali, oltre alle quattro Compagnie che costituirono la Deputazione di carità in seno alla Comunità Israelitica o sovvennero l'Ospedale con contributo straordinario o, sciogliendosi, legarono al medesimo parte del loro patrimonio. Si aggiunga che l'Opera Pia stessa ebbe a beneficiare di una parte dell'eredità del benemerito Cav. Mosè Levi il quale, con testa-

mento olografo in data 2,6,9 novembre 1905 e 6 agosto 1908 pubblicato a ministero del Notaro Girolamo Battaoni il 12 giugno 1909, disponeva che alla morte della moglie, Signora Grazia Ascarelli, defunta nel 1925, tutte le sue sostanze venissero divise in parti uguali tra l'Ospedale Israelitico, il Ricovero per Israeliti Poveri Invalidi e l'Ospedale di S. Giovanni. Tale quota ereditaria, del valore di L. 178.000 venne accettata dall'Ospedale Israelitico con le deliberazioni in data 30 giugno 1909 e 22 novembre 1911 conseguendone la relativa autorizzazione. In seguito, detto Ente ha beneficiato pure di metà della eredità disposta dal compianto Gr. Uff. Giuseppe Pitigliani con testamento 10 luglio 1933 pubblicato a ministero del Dr. Francesco Panebianco R. Notaro in Roma, il 23 dicembre 1933. Tale eredità, valutata a L. 1.500.000 circa, fu accettata dall'Ente medesimo con deliberazione 18 aprile 1934, e la relativa accettazione fu autorizzata con decreto prefettizio 17 luglio 1934 n. 52.730. Attualmente dispone di un patrimonio rappresentato da immobili redditizi e titoli di rendita, ammontante complessivamente a L. 3.119.950 proveniente da offerte, contribuzioni di soci, privati ed Enti, avanzi di gestione, e delle quote pervenute dalle eredità Levi e Pitigliani su ricordate.

L'Opera Pia Ospedale Israelitico ha per iscopo precipuo di curare gratuitamente gli ammalati poveri israeliti, aventi il loro domicilio di soccorso in Roma, affetti da malattie acute o croniche non contagiose nè diffuse, che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento interno.

L'Ospedale Israelitico fu eretto in ente morale con R. D. 21 maggio 1911.

L'Opera Pia « Ricovero Israeliti Poveri Invalidi », avente pure sede in Roma, fu creata nella seconda metà del 1887 per la cooperazione di benemeriti e volenterosi cittadini. Alla sua costituzione concorsero, con offerte, privati, enti, soci, e le Compagnie Israelitiche le quali, negli anni successivi contribuirono con oneri fissi sui loro bilanci. Sciolte dette Compagnie, alla Deputazione Centrale Israelitica di Carità che le assorbì, rimase l'obbligo di versare annualmente al Ricovero l'ammontare delle quote cui le medesime si erano obbligate. Il Ricovero venne inaugurato il 18 settembre 1887. Nel decorso degli anni, a seguito di nuove offerte e per i continuati contributi, in specie di privati, il patrimonio della Istituzione andò sempre accrescendosi, e particolarmente a seguito della quota ereditaria disposta, anche a favore della Istituzione stessa, dal Cav. Mosè Levi con testamento 2,6,9 novembre 1905, pubblicato a ministero del Notaro Buttaoni, in Roma, il 12 giugno 1909, e di cui già si è fatto cenno. Detta quota ereditaria del valore di L. 178.000, fu accettata dall'Amministrazione del Ricovero con deliberazione 21 novembre 1911, ed intervenne l'autrizzazione all'accettazione della quota stessa.

Anche detta Pia Istituzione ebbe a beneficiare della quota ereditaria disposta dal Gr. Uff. Giuseppe Pitigliani con testamento 10 luglio 1933, di cui già si è fatto cenno, quota valutata a L. 1.500.000, che venne accettata dall'Istituzione stessa con deliberazio-

ne 18 aprile 1934, e tale accettazione fu autorizzata con decreto prefettizio 2 agosto 1934 n. 56.188. Attualmente dispone di un patrimonio rappresentato da immobili redditizi e titoli di rendita, ammontante a L. 2.795.500, proveniente da offerte, contribuzioni di soci, privati ed enti, avanzi di gestione, e delle quote pervenute dalle eredità Levi e Pitigliani su menzionate.

La Istituzione ha per iscopo di provvedere gratuitamente al ricovero, al mantenimento e all'assistenza dei poveri israeliti d'ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Roma, che non abbiano parenti tenuti a mantenerli e in grado di farlo, e che si trovino nelle condizioni di cui al regolamento interno.

Il Ricovero per Israeliti Poveri Invalidi fu eretto in ente morale con R. D. 11 giugno 1911.

Con lo stesso R. decreto col quale viene approvato il presente statuto, le predette istituzioni sono raggruppate sotto la denominazione di «Opere Pie Ospedale Israelitico e Ricovero Israeliti Poveri Invalidi».

## Art. 2

Le Opere Pie Ospedale Israelitico e Ricovero Israeliti Poveri Invalidi, pur essendo rette da una unica Amministrazione, conservano interamente la propria personalità giuridica e mantengono separati i loro patrimoni, gli inventari e i conti.

### Art. 3

L'Ospedale Israelitico e il Ricovero Israeliti Poveri Invalidi, per far fronte agli oneri che si assumono, si valgono dei seguenti mezzi:

a) — della rendita del proprio patrimonio rispettivo;

b) — del contributo dei soci.

c) — del concorso annuo da parte della Deputazione Centrale di Carità della Comunità Israelitica di Roma, in adempienza di obblighi assunti;

d) — del contributo ordinario, in danaro o in genere, di corpi morali o associazioni;

e) — di sussidi da parte di enti o privati;

f) — di altri proventi non dichiarati ad aumentare il patrimonio.

### Art. 4

I soci delle due Istituzioni possono essere a vita, temporanei ed onorari.

Sono soci a vita coloro che, per acquistare tale qualità, versano per una sola volta non meno di L. 1.000.

Sono temporanei i soci che si obbligano a pagare, per non meno di tre anni, L. 24 annue, che potranno corrispondersi in rate mensili anticipate.

Sono soci onorari i medici che prestano l'opera loro gratuitamente a favore dei due Istituti e le altre persone le quali, per speciali servigi all'Ospedale e al Ricovero, vengano dal Consiglio di Amministra-

I soci temporanei che non disdicono la loro obbligazione entro il settembre dell'anno in cui scade il loro obbligo di contributo, si intendono obbligati al contributo stesso per l'anno civile successivo e così di seguito anno per anno.

Perdono la qualità di soci coloro che, entro sei mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti dovuti, e coloro che si trovano in uno dei casi previsti dall'Art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo 1934 n. 383.

La scadenza e le modalità dei pagamenti saranno determinate nel regolamento.

## Art. 5

I soci delle tre categorie saranno convocati in Assemblea generale ordinaria non più tardi del mese di maggio di ogni anno, per sentire la relazione del Consiglio di Amministrazione dei due Enti raggruppati sulle condizioni generali degli Enti stessi, e per conoscenza di affari di particolare importanza in esame presso il Consiglio medesimo.

I soci saranno pure convocati per procedere alla designazione di due membri del Consiglio di Amministrazione, come dall'Art. 11 del presente statuto.

L'assemblea sarà pure convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da domanda scritta, motivata, e firmata da almeno metà dei soci.

All'invito di adunanza da inviarsi a ciascun so-

cio, sarà unito l'ordine del giorno nel quale saranno indicati gli argomenti da svolgersi nell'adunanza stessa.

All'assemblea possono intervenire tutti i soci, eccetto quelli temporanei che non siano in regola col pagamento delle quote.

#### Art. 6

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione degli Enti.

#### Art. 7

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il processo verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente degli Enti raggruppati, che presiede, e dal Segretario.

#### Art. 8

L'assemblea dei soci può dare il suo parere sulle materie che il Presidente creda di sottoporle.

#### Art. 9

Gli Enti morali che si sono obbligati alla corresponsione di contributi annuali a favore delle due Istituzioni raggruppate, i quali non disdicano la loro obbligazione entro il settembre dell'anno in cui scade il loro obbligo, s'intendono tenuti al pagamento dei contributi stessi per l'anno successivo.

Saranno considerate come disposte in quote uguali a favore di ciascuna delle due istituzioni componenti il gruppo, le donazioni, le eredità e i legati che non abbiano speciale designazione a beneficio di una delle Istituzioni medesime.

Saranno pure considerate come fatte per quota uguale a favore di ciascun degli Istituti stessi, le oblazioni che pervengano a favore di essi.

## AMMINISTRAZIONE

---

### Art. 11

Gli Istituti riuniti sono retti da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri, compreso il Presidente, dei quali tre nominati dalla Comunità Israelitica, due dall'Assemblea generale dei soci e due dalla Deputazione Centrale Israelitica di Carità.

Il Presidente è nominato dai componenti il Consiglio di Amministrazione, e la nomina del medesimo sarà, con parere motivato, trasmessa dalla Comunità Israelitica di Roma al Prefetto per l'approvazione.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

Qualora, durante il periodo di carica, venisse a mancare qualcuno dei Consiglieri, spetta agli Enti

che in origine lo hanno nominato l'elezione rispettiva del Consigliere che dovrà sostituirlo per il tempo che rimane ancora a compiere il quadriennio.

#### Art. 12

Le funzioni di amministratore sono gratuite.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di nomina contemporanea, il Consigliere più anziano di età.

#### Art. 13

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo di regola una volta al mese, in ogni modo nelle epoche stabilite dalle disposizioni legislative vigenti per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo.

Le adunanze straordinarie hanno luogo tutte le volte che lo richieda un'urgente necessità sia per invito del Presidente, sia in seguito a domanda scritta o motivata di almeno tre Consiglieri, sia per disposizioni dell'Autorità governativa.

#### Art. 14

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate coll'intervento di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti all'adunanza.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse ai sensi dell'Art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

#### Art. 15

I processi verbali delle sedute di Consiglio sono estesi dal Segretario e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o non voglia firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

#### Art. 16

I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle adunanze, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio di Amministrazione ed il Prefetto la può promuovere.

#### Art. 17

Il Consiglio provvede alla amministrazione delle due Opere Pie raggruppate ed al loro funzionamento.

Delibera il regolamento di gestione e di ordine interno;

Determina i criteri da seguire nel trattamento dei ricoverati.

Provvede sulle domande di ammissione e sulle dimissioni nell'Ospedale per quanto riguarda i cronici, e per l'ammissione nel Ricovero degli invalidi;

Nomina, sospende, licenzia gli impiegati e i salariati ed esercita sugli stessi i poteri disciplinari, salvo la competenza del Presidente secondo le disposizioni fissate nel regolamento e salvo pure la competenza del Presidente stesso in quanto all'assunzione e al licenziamento del personale avventizio.

Delibera sui bilanci e sull'amministrazione dei beni;

Promuove quando lo creda necessario, la modificazione dello statuto;

Esercita ogni altra attribuzione al medesimo demandata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, oltre che dal presente statuto, dai regolamenti particolari delle istituzioni raggruppate e dai regolamenti interni e di amministrazione.

## Art. 18

Spetta al Presidente di rappresentare gli Enti raggruppati e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di sospendere, per gravi motivi, gli impiegati e i salariati e di adottare in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dalle necessità del momento, salvo a riferire al Consiglio in adunanza da indirsi entro breve termine.

semblea generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente statuto.

#### Art. 19

Il servizio di esazione e di cassa è fatto da un esattore tesoriere proprio, previa autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Al medesimo non si potrà corrispondere un compenso superiore a quello che spetterebbe all'esattore comunale incaricato, di regola, del servizio di cassa anche presso le Opere Pie.

#### Art. 20

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente o di chi ne fa le veci e del Segretario.

Detti mandati non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono emessi entro i limiti del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio e se non sono muniti di regolare quietanza del titolare o del mandato del suo legale procuratore. Nei mandati si dovrà far accenno agli avvenuti storni di fondi da capitolo a capitolo debitamente autorizzati dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

#### Art. 21

Tutti i contratti debbono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci. Debbono pure riportare, oltre la firma del Presidente, anche la firma

del Segretario o di chi ne fa le veci. Anche ogni dichiarazione, ogni provvedimento e in genere ogni atto che emandi dall'Amministrazione deve riportare la firma del Presidente e del Segretario.

#### Art. 22

La pianta organica, i modi di nomina, i diritti, i doveri e le attribuzioni del personale stipendiato o salariato dei due Enti, sono disciplinati da un regolamento interno e di Amministrazione.

Il regolamento determinerà pure i modi di applicare il presente statuto e gli statuti particolari delle Istituzioni raggruppate.

#### Art. 23

Il regolamento interno su indicato e i regolamenti particolari delle due Istituzioni raggruppate, dovranno essere compilati entro sei mesi dalla data di approvazione del presente statuto e andranno in vigore dopo la superiore approvazione.

#### Art. 24

E' riservato al Rabbino Capo della Comunità Israelitica di Roma di vigilare che nell'interno dell'Ospedale e del Ricovero Israeliti Poveri Invalidi siano osservate tutte le pratiche religiose per i ricoverati, quando anche spetti il provvedersi ad altre Istituzioni israelitiche.

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e 18 luglio 1904 n. 390 ai relativi regolamenti nonchè ai RR. DD. LL. 4 febbraio 1923 n. 214, 30 dicembre 1923 n. 2841, ed alle leggi 17 giugno 1926 n. 1187 e 4 marzo 1928 n. 413, ai RR. DD. 30 ottobre 1930, n. 1731 e 19 novembre 1931 n. 1561 e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia assistenza e beneficenza pubblica.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Prof. ANGELO DI NOLA

*Roma, 13 Gennaio 1935-XIII*

